



# COMUNE DI MIRA

*Città d'Arte  
Provincia di Venezia*

---

SETTORE SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE  
SERVIZIO Ufficio Strade, Mobilità, Arredo Urbano ed Ecologia

Proposta n. 14  
Ordinanza n. 7

Mira, 28/11/2016

**Oggetto: ULTERIORI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA 2016/2017**

## IL SINDACO

### Premesso che

- il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico e, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 155/2010, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- la Regione Veneto ha espressamente previsto l'adozione di provvedimenti di limitazione nell'utilizzo degli impianti termici da parte delle Amministrazioni Comunali come "azione diretta" nell'ambito del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;

### Considerate:

- la Deliberazione n. 90 del 19 aprile 2016 con cui il Consiglio Regionale ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
- le proposte formulate dalla Regione Veneto in occasione delle ultime convocazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) circa un sistema di azioni, da modularsi in base ai livelli di inquinamento registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite da ARPAV, che prevede tre livelli di allertamento;

**Considerato** che il 28/10/2016 si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) della Città metropolitana di Venezia, in attuazione del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), per proporre l'adozione di idonee misure per il contenimento dell'inquinamento dell'aria;



**Preso atto** che in sede di Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) del 28/10/2016 l'Arpav ha espresso, tra l'altro, che “[...] *Nel corso del 2015 il PM10 ha visto concentrazioni elevate e un ampio superamento del numero di giorni consentiti (35) per il superamento del valore limite giornaliero; ciò è stato determinato da particolari condizioni meteo di stabilità, con ristagno a terra degli inquinanti, in particolare da metà ottobre a fine dicembre 2015. [...] ed inoltre [...] Valutando la tendenza delle concentrazioni di polveri sottili nei primi dieci mesi dell'anno 2016, la situazione alla data odierna è molto simile a quella del 2015: gli sviluppi (superamenti) dipendono quindi dalle condizioni meteo che si determineranno nei prossimi mesi. [...]*”;

**Considerato** che nel corso della riunione del TTZ del 28/10/2016, il Dirigente del Servizio Politiche Ambientali della Città metropolitana di Venezia ha esposto, tra l'altro, le seguenti misure proposte dal TTZ da applicare in tutti i Comuni, quali “misure strutturali” nel corso del periodo di vigenza del c.d. “livello 0” di criticità secondo il nuovo sistema regionale di allertamento in base ai livelli di inquinamento registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite da ARPAV:

1. riduzione della temperatura ambiente (intesa come media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) a 17°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili e 19°C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici;
2. riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall'art. 24 c. 2 del D.P.R. 74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, dell'esercizio degli impianti termici (compresi stufe, caminetti ecc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi;
3. divieto di combustione all'aperto, ai sensi dell'art. 182 comma 6-bis del decreto Legislativo 152/2006 (DGR n. 122/2015), in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere, ad eccezione dei tradizionali falò dell'Epifania (nei giorni 5 e 6 gennaio 2017);
4. obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei veicoli merci nelle fasi di carico/scarico, di tutti i veicoli in corrispondenza di determinati impianti semaforici, dei treni diesel in fase di sosta;

**Considerato** che l'art. 5, comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 prevede che “[...] 1. *In deroga a quanto previsto dall'art. 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi autunnali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili. [...]*” e che pertanto a fronte delle motivazioni sopra esposte, e atteso il permanere di situazioni di criticità afferenti la qualità dell'aria, si ritiene opportuno dare continuità ai provvedimenti analoghi adottati per le scorse stagioni invernali, anche per la stagione 2016-2017;

**Richiamato** il D.P.R. 74/2013 che per la zona climatica “E”, ove è classificato il Comune di Mira, consente l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale limitatamente a 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

#### **Visti**

- il D.Lgs. n. 155/2010 e il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell'11/11/2004;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2130/2012, che approva la nuova zonizzazione del territorio regionale;
- il D. Lgs. 155/2010 “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”, in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10);
- il DPR n. 74/2013 titolato “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi



igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 192/2005", in particolare l'art. 5 comma 1;

- l'art. 33 della Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e s.m.i.;
- l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2013 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il D.P.C.M. 08/03/2002;
- la L.R. 33/85 e s.m.i.;
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e s.m.i.;
- il D.P.R. 412/93 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 74/2013 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 152/2006;

Considerato che:

- ✓ dal monitoraggio degli inquinanti dispersi nell'aria, effettuato da ARPAV, emerge una situazione di qualità dell'aria assai scarsa che perdura ormai da numerosi giorni;
- ✓ le attuali previsioni meteorologiche sull'area veneziana descrivono il permanere di una stabile alta pressione per un rilevante periodo;
- ✓ le fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, etc., unitamente alle sorgenti mobili, sono causa della formazione degli inquinanti primari che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
- ✓ come descritto nell'Allegato 4.2 del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, gli impianti di riscaldamento contribuiscono all'inquinamento atmosferico urbano;
- ✓ per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche attraverso l'adozione di provvedimenti di limitazione dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento;

Valutati :

- ✓ gli esiti del TTZ del 28/10/2016, durante il quale sono emerse le fattibili azioni comuni da adottarsi sul territorio della Città Metropolitana;
- ✓ il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;
- ✓ gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000.

Ritenuto di integrare la precedente Ordinanza Sindacale n. 8076 del 26/01/2012, tuttora vigente nel territorio di Mira, secondo le indicazioni pervenute dalla Prefettura, in modo da uniformare le prescrizioni già vigenti a quelle metropolitane, dichiarando superate le precedenti disposizioni nel caso di contrasto con quanto previsto dal presente atto.

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore competente per materia,

### **ORDINA**

a tutta la cittadinanza di applicare, nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente provvedimento e il 15 aprile 2017, le seguenti limitazioni all'utilizzo degli impianti e degli apparecchi per la climatizzazione invernale ubicati nell'intero territorio comunale, oltre che altre misure di tutela:

1. la temperatura ambiente (intesa come media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) non deve risultare superiore a:  
17°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili;



19°C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici;

2. riduzione di 3 ore del periodo massimo consentito dall'art. 24 c. 2 del D.P.R. 74/2013, da attuarsi dalle ore 15:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici (compresi stufe, caminetti ecc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi;
3. divieto di combustione all'aperto, ai sensi dell'art. 182 comma 6-bis del decreto Legislativo 152/2006 (DGR n. 122/2015), in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere, ad eccezione dei tradizionali falò dell'Epifania (nei giorni 5, 6 e 15 gennaio 2017);
4. obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei veicoli merci nelle fasi di carico/scarico, di tutti i veicoli in corrispondenza di determinati impianti semaforici, dei treni diesel in fase di sosta;
5. il divieto di utilizzo di tutti gli impianti e apparecchi di riscaldamento civili alimentati a biomassa legnosa, compreso il pellet, (se nell'abitazione sono presenti altri impianti termici alimentati a gas metano o gpl) **qualora ARPAV registri il superamento per 3 giorni consecutivi del limite giornaliero di 100 µg/m<sup>3</sup> di polveri sottili (PM10), nella zona di riferimento (DRGV 2130/2012) e preveda il perdurare di condizioni di stabilità atmosferica** – di tali circostanze verrà data informazione attraverso un comunicato stampa e il sito istituzionale, e il divieto rimarrà in vigore per i successivi 10 giorni.

#### **INVITA**

- a. le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale;
- b. i gestori di esercizi commerciali e di edifici con accesso al pubblico, a chiudere le porte di accesso per evitare dispersioni termiche;
- c. gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa;

#### **ESCLUSIONI**

Relativamente al punto 1, secondo quanto previsto dal D.P.R. 74/2013.

#### **AVVERTE**

Che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche.

#### **SANZIONI**

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da 25,00 ad 500,00, da applicarsi con le procedure previste dalla Legge 689/1981.

#### **DISPONE**

- Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga trasmesso a:



- Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) - Città metropolitana di Venezia;
- Ufficio Politiche Ambientali della Città metropolitana di Venezia;
- Ufficio Edilizia Scolastica della Città metropolitana di Venezia;
- ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia;
- Azienda U.I.s.s. n. 13 di Dolo-Mirano;
- Comando di Polizia Locale;
- Prefettura di Venezia;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza;

**INFORMA**

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto entro giorni sessanta o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

**IL SINDACO  
ALVISE MANIERO**